

Italia Oggi

WEEK END

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

• Nuova serie - Anno 7 - Numero 103 - L. 1.600 - Spedizione in abbonamento postale comma 26 art. 2 legge 549/95-Milano - Sabato 3 Maggio 1997 •

28 Sabato 3 Maggio 1997

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Sentenza del tribunale di Cagliari contro la giurisprudenza della Cassazione

Rimborsi con termine lungo

Prescrizione decennale per la tassa sulle società

DI ANTONIO CICCIA

Prescrizione decennale per i rimborsi della tassa società. Ad affermarlo è il tribunale di Cagliari, che con una recente pronuncia contribuisce a mettere in un angolo l'orientamento altrettanto recente delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale in materia va applicata la decadenza triennale. Dopo il tribunale di Firenze e quello di Caltanissetta anche quello sardo (sentenza 518/97) smentisce la decisione della Suprema corte nella sua più autorevole composizione (n. 3458 del 12 aprile 1996), cosicché i giochi sul punto della rimborsabilità della tassa società appaiono tutt'altro che chiusi. Il tribunale di Cagliari presenta argomentazioni più incisive rispetto allo stesso tribunale di Firenze e si segnala per alcuni passi nella motivazione, di cui è opportuno che gli operatori tengano conto nei numerosi procedimenti ancora pendenti.

Nel caso cagliaritano l'amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare una cifra considerevole alla Sardavspa, assistita dall'avvocato Gian-

carlo Cipolla di Caltanissetta (che vede così confermate le sue tesi già sostenute con esito vittorioso davanti ai giudici di Caltanissetta).

Il tribunale sardo accoglie in pieno le osservazioni della società contribuente rispetto alla eccezione di intervenuta decadenza triennale del diritto alla restituzione della tassa di concessione governativa pagata al registro imprese.

In merito alla eccezione decadenza triennale, si legge nella sentenza, deve verificarsi se sia applicabile il termine di decadenza triennale o invece quello ordinario di prescrizione decennale. Sul punto, è vero che è intervenuta la Corte di cassazione, ma è anche vero che la pronuncia seppure autorevole appare censurabile.

E questo perché la Suprema corte attua una sostanziale equiparazione del pagamento erroneo (che porta alla tesi più restrittiva della decadenza triennale) e di quello indebito. Nel caso in esame non si tratta di versamento erroneo per errore di diritto sui presupposti dell'obbligazione tributaria, e quindi di versamento erroneo da sottoporre all'espressa

disciplina della decadenza triennale. Si tratta invece di un versamento indebito «per la mancanza di una fonte impositiva», ovvero l'inesistenza di una normativa interna (italiana) applicabile alla fattispecie e che imponga il pagamento della tassa. Se manca una fonte impositiva (dovendosi applicare le regole dell'ordinamento comunitario) non si può dire che il versamento è erroneo per errore su una norma che disciplina i presupposti dell'obbligazione tributaria. Inoltre, prosegue, il tribunale cagliaritano, la sentenza della Corte di cassazione è censurabile sotto almeno altri due profili.

La decadenza, pur rappresentando un istituto di carattere generale, non può essere applicata in altri casi se non in quelli in cui sia stata specificamente prevista: non se ne può fare un'applicazione estensiva. La legge fiscale (dpr 641/72) mostra di distinguere i tributi versati per errore da quelli corrisposti indebitamente (si veda l'art. 13) e pertanto quando la legge fa riferimento all'«indebito versamento» senza ulteriore specificazione, «si deve ritenere che abbia inteso ricomprendere in tale locuzione ogni ipotesi di

versamento comunque non dovuto»; mentre quando la legge richiama il solo caso dell'erroneo versamento «la normativa deve intendersi applicabile all'unico caso in cui l'indebito sia determinato da errore». Se nel dpr 641 si parla di decadenza triennale per il rimborso dei tributi erroneamente versati, non è possibile estendere la regola della decadenza al rimborso di tributi non dovuti per altri motivi.

Il secondo profilo di censura rispetto alla decisione della Corte di cassazione è ancorato alla seguente argomentazione. Se è vero che nel caso in esame si verte in un'ipotesi di non applicazione della normativa interna (non si applica la legge italiana, trovando applicazione la normativa comunitaria alla luce delle regole relative ai rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario) allora bisogna trarne tutte le conseguenze. E quindi se non si applica la disciplina italiana relativa al rapporto sostanziale tra amministrazione e contribuente, ne deriva che non può applicarsi la regola processuale (relativa alla decadenza) collegata alla stessa. (riproduzione riservata)